

particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza. Pertanto, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza, in alcuna delle predetti sedi, di una persona che si trovava nei locali della sede stessa, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere un suo dipendente, non era neppure addetta alla sede.

N343.2

Accertamento della nullità

Quando si prescrive l'azione per l'accertamento della nullità del termine apposto al rapporto di lavoro?

F.C.

Risponde Paola Pizzighini

L'azione diretta a far valere la illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, per violazione delle disposizioni che individuano le ipotesi in cui è consentita l'assunzione a tempo determinato, si configura come azione di nullità parziale del contratto per contrasto con norme imperative ex art. 1418 cod. civ. e art. 1419 cod. civ., comma 2, essa, pertanto, ai sensi dell'art. 1422 cod. civ., è imprescrittibile, pur essendo soggetti a prescrizione i diritti che discendono dal rapporto a tempo indeterminato risultante dalla conversione ex lege per illegittimità del termine apposto. Ne consegue che il mero decorso del tempo tra la scadenza del contratto e la proposizione di siffatta azione giudiziale non può, di per sé solo, costituire elemento idoneo ad esprimere in maniera inequivocabile la volontà della parti di risolvere il rapporto a tempo indeterminato risultante dalla conversione ovvero, in un'ottica che svaluti il ruolo e la rilevanza della volontà delle parti intesa in senso psicologico, elemento obiettivo, socialmente e giuridicamente valutabile come risoluzione per tacito mutuo consenso. Per tali ragioni appare necessario, per la configurabilità di una risoluzione per mutuo consenso, manifestatasi in pendenza del termine per l'esercizio del diritto o dell'azione, che il decorso del tempo sia accompagnato da ulteriori circostanze oggettive le quali, per le loro caratteristiche di incompatibilità con la prosecuzione del rapporto, possano essere complessivamente interpretate nel senso di denotare una volontà chiara e certa della parti di volere, d'accordo tra loro, porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo.

3.2

Portatore di handicap

Quando i diritti del familiare del portatore di handicap in materia di scelta della sede di lavoro possono essere fatti valere?

A.N.

Risponde Paola Pizzighini

L'art. 33, comma quinto, legge n. 104 del 1992, stabilisce che il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado portatore di

handicap, con lui convivente, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Con ciò la legge attribuisce un diritto che, in virtù dell'inciso secondo il quale esso può essere esercitato «ove possibile», e in applicazione del principio del bilanciamento degli interessi, non può essere fatto valere qualora il suo esercizio leda in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative dell'azienda ed implica che l'handicap sia grave o, comunque, richieda un'assistenza continuativa. Inoltre, poiché le agevolazioni previste da tale norma costituiscono forme di intervento assistenziale riconosciute ai portatori di handicap nella forma di agevolazioni concesse a favore di coloro che si occupano dei predetti, la sussistenza dell'handicap deve essere accertata dalle unità sanitarie locali, mediante le commissioni mediche di cui all'art. 4, legge n. 104 del 1992, non essendo consentita la sua dimostrazione mediante documentazione medica di diversa provenienza.

DIRITTO E SPORT

22

Natura sportiva dilettantistica

Un'associazione sportiva dilettantistica, ha subito un accesso di funzionari dell'Agenzia delle entrate. I funzionari, pur consapevoli dell'esistenza di una valida iscrizione al Coni, contestano la natura sportiva dilettantistica dell'ente, motivandole sulla base di presunte carenze statutarie. Si chiede di sapere, se l'operato dell'ufficio, sia da considerare corretto.

A.P.

Risponde Andrea Liparata

L'art. 90 della legge 289/2002 impone l'adozione di taluni contenuti statutari obbligatori validi ai fini della costituzione di un'associazione sportiva dilettantistica. L'eventuale carenza dei predetti requisiti statutari, secondo un'interpretazione restrittiva, potrebbe determinare la perdita di qualifica di ente sportivo dilettantistico. Tuttavia, tale interpretazione, secondo un'attenta lettura della normativa, non può essere condivisa. Infatti, l'art. 7, del dl 136/2004, stabilisce che il Coni è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche e i benefici fiscali, ivi previsti, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 1, del dlgs 242/1999. È appena il caso di osservare, che gli enti associativi sportivi dilettantistici, ai fini dell'iscrizione nel registro del Coni, sono tenuti alla presentazione, tra l'altro, della documentazione statutaria, rispetto alla quale subiscono un'attenta attività istruttoria, necessaria alla qualificazione sportiva dilettantistica. Tanto premesso, si ritiene, che le contestazioni effettuate in sede di accertamento, siano da considerare improprie e in palese contratto con il disposto del predetto art. 7 del dl 136/2004. Infatti, è particolarmente complesso, trovare il fondamento giuridico, che attribuisce all'Agenzia delle entrate il potere di disconoscere, in capo a un

ente, la natura sportiva dilettantistica, legittimamente acquisita, sulla base del riconoscimento effettuato ad opera del Coni.

22

Mancata iscrizione registro Coni

Una Asd ha ottenuto il riconoscimento provvisorio di ente sportivo dilettantistico, ma non risulta iscritta al registro delle associazioni e società sportive. Si chiede di sapere, se la stessa possa fruire dei benefici fiscali previsti per il settore dilettantistico.

A.D.

Risponde Andrea Liparata

Il Coni, con deliberazione n. 52/29 del 19 maggio 2011, ha previsto che il riconoscimento provvisorio attribuito ai propri affiliati dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva, per effetto della delibera di consiglio nazionale n. 1288 dell'11 novembre 2004, anche in carenza della prevista iscrizione al Registro, sia da intendere quale riconoscimento definitivo fino al 31/12/2010. Diversamente, con riferimento all'anno sportivo in scadenza al 31/12/2011 il riconoscimento provvisorio rilasciato dalla Fsn, dalla Dsa o dall'Eps è da intendere nullo al ricorrere delle seguenti circostanze alternative:

- laddove non intervenga l'iscrizione al registro entro 90 gg. dalla data di acquisizione del flusso di aggiornamento inviato dall'ente che ha effettuato l'iscrizione provvisoria alla direzione territorio e promozione dello sport - ufficio riconoscimento organismi sportivi;
- laddove non intervenga l'iscrizione al registro entro la data di scadenza dell'anno sportivo in corso se la trasmissione del flusso avviene negli ultimi 90 gg. dell'anno.

A seguito dei predetti indirizzi di chiarimenti l'iscrizione provvisoria, ai fini del godimento dei benefici fiscali, è equiparata all'effettiva iscrizione nel registro solo fino alla data del 31/12/2010.

DIRITTO FINANZIARIO

17

Impairment test

Vorrei che mi spiegaste con parole chiare, ma esauritive il significato del termine «impairment test».

D.W.

Risponde Gianni Ferrari

Il c.d. impairment test ha a che vedere con è un principio contabile internazionale emesso dall'international accounting standard board.

In particolare è previsto dallo Ias 36 e prevede l'impairment of assets, e cioè la riduzione di valore delle attività iscritte a bilancio.

Il suo obiettivo è quello di fornire alle società le indicazioni per individuare e riportare in bilancio la perdita durevole di valore di poste dell'attivo.

La finalità ultima è di permettere che le attività siano iscritte in bilancio per un ammontare che non sia su-

periore al «valore recuperabile»; ciò accade quando il valore contabile eccede l'importo che può essere ottenuto tramite l'uso del bene (valore d'uso) o tramite la vendita dell'attività (valore di realizzo).

17

Gpm e Gpf

Sto decidendo come investire i miei risparmi. In banca mi hanno proposto delle gestioni patrimoniali mobiliari e delle gestioni patrimoniali in fondi.

Mi sapete tratteggiare, sommariamente, le differenze tra le une e le altre? Tenete conto che a me piace vedere «cosa c'è dentro» alle gestioni.

M.B.

Risponde Gianni Ferrari

Con le gestioni patrimoniali il cliente ha modo di vedere (trimestralmente al ricevimento del rendiconto, o ogni qual volta lo richieda al suo gestore) tutta la composizione del portafoglio personalizzato; anche se pure i fondi comuni consentono una esatta conoscenza della loro composizione.

Venendo al quesito, le Gpm sono, come esattamente scrive il lettore, delle gestioni patrimoniali mobiliari e cioè un servizio di gestione individuale del denaro che banche e Sim offrono al cliente sulla base di un piano concordato con il cliente stesso. Le soglie di accesso a questo servizio sono in genere piuttosto elevate.

Le Gpf sono sempre gestioni patrimoniali mobiliari, ma a differenza dalle precedenti non investono il denaro del cliente in titoli di Stato, azioni o obbligazioni, bensì in quote di fondi comuni o di sicav.

La soglia di accesso a una Gpf è inferiore rispetto a quella prevista per una Gpm.

17

Hedging

Vorrei conoscere l'esatto significato del termine «hedging» che trovo spesso nei giornali e nelle pubblicazioni finanziarie e non sempre per indicare lo stesso concetto.

T.A.

Risponde Gianni Ferrari

Per «hedging» (dall'inglese «to hedge») si intende ogni attività volta a perseguire una copertura dal rischio di un'eccessiva fluttuazione di una variabile economico-finanziaria.

Le attività di hedging sono numerosissime e possono essere rivolte a cautelarsi, per esempio, da un eccessivo aumento di tassi di interesse (si pensi a chi contrae un prestito a tasso variabile) o dall'eccessiva volatilità di una valuta (si pensi a un esportatore che tra un anno incasserà dollari e teme la svalutazione del biglietto verde) e così via.

Le strategie di hedging più diffuse fanno ricorso ai derivati finanziari, ma possono essere costituite anche solo da semplici operazioni di acquisto o vendita fatte per bilanciare la propria posizione.

17

Indice di Sharpe

Mi sto accostando ai fondi comuni di investimento